2025/1721

4.8.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1721 DELLA COMMISSIONE

del 1 agosto 2025

che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") ([1]), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che, per entrare nell'Unione, le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.

(2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione ([2]) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione.

(3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione ([3]) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. Detti elenchi e alcune norme generali riguardanti i medesimi elenchi figurano negli allegati da I a XXII di tale regolamento di esecuzione.

(4) Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione rispettivamente di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

(5) Il 24 luglio 2025 il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di due nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nel pollame nel Galles, confermati rispettivamente il 23 giugno 2025 e il 24 giugno 2025 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(6) Il 29 luglio 2025 il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di un nuovo focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nel pollame nel Somerset, Inghilterra, confermato il 28 luglio 2025 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

([1]) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.

([2]) Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/692/oj).

([3]) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/404/oj).

(7) A seguito della comparsa di tali recenti focolai di HPAI, le autorità veterinarie del Regno Unito hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell'HPAI e limitarne la diffusione.

(8) Il Regno Unito ha presentato alla Commissione altre informazioni in merito alla situazione epidemiologica nel proprio territorio nonché alle misure adottate per prevenire l'ulteriore diffusione dell'HPAI a seguito della comparsa di tali recenti focolai.

(9) Dette informazioni sono state valutate dalla Commissione. Alla luce della situazione della sanità animale nelle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Regno Unito, per proteggere lo stato sanitario degli animali nell'Unione è opportuno sospendere l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti dalle zone interessate dai focolai. Le voci relative al Regno Unito nelle tabelle dell'allegato V, parte 1, sezione B, e parte 2, e nella tabella dell'allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza, tenendo conto delle date in cui sono comparsi i focolai.

(10) Inoltre il Canada, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno fornito alla Commissione informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica nei rispettivi territori per quanto riguarda l'HPAI - situazione che aveva in precedenza determinato la sospensione dell'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e di selvaggina da penna, secondo quanto stabilito negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(11) Il 15 luglio 2025 il Canada ha presentato informazioni aggiornate sulla situazione della sanità animale e sulle misure adottate in relazione a un focolaio di HPAI nel pollame nella provincia dell'isola del Principe Edoardo, confermato il 15 maggio 2025 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(12) Il 15 luglio 2025 il Regno Unito ha presentato informazioni aggiornate sulla situazione della sanità animale e sulle misure adottate in relazione a un focolaio di HPAI nel pollame nella contea del West Yorkshire, Inghilterra, confermato l'11 giugno 2025 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(13) Il 24 luglio 2025 il Regno Unito ha presentato informazioni aggiornate sulla situazione della sanità animale e sulle misure adottate in relazione a un focolaio di HPAI nel pollame nella contea di Durham, Inghilterra, confermato il 17 giugno 2025 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(14) Il 28 luglio 2025 gli Stati Uniti hanno presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione della sanità animale e alle misure adottate in relazione a tre focolai di HPAI nel pollame negli Stati della California (2) e del South Dakota (1), confermati tra il 16 gennaio 2025 e il 30 aprile 2025 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(15) Il Canada, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno informato la Commissione che, a seguito della comparsa di tali focolai di HPAI, hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione della malattia e hanno anche portato a termine le prescritte operazioni di pulizia e disinfezione successive all'attuazione della politica di abbattimento totale negli stabilimenti avicoli infetti.

(16) Dopo aver valutato le informazioni presentate dal Canada, dal Regno Unito e dagli Stati Uniti, la Commissione ritiene che detti paesi abbiano fornito garanzie adeguate del fatto che la situazione della sanità animale all'origine della sospensione dell'ingresso nell'Unione delle partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalle zone interessate, secondo quanto stabilito negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, non rappresenti più una minaccia per la sanità pubblica o animale nell'Unione e che debba di conseguenza essere nuovamente autorizzato l'ingresso nell'Unione di tali partite provenienti dalle zone del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti interessate dalla citata sospensione. Le voci relative a tali paesi terzi nelle tabelle dell'allegato V, parte 1, sezione B, e parte 2, e nella tabella dell'allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza.

(17) Tenuto conto dei recenti focolai di HPAI nel Regno Unito e per evitare inutili perturbazioni degli scambi con il Canada, il Regno Unito e gli Stati Uniti, le modifiche da apportare agli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.

(18) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1 agosto 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:

1) l'allegato V è così modificato:

a) nella parte 1, la sezione B è così modificata:

i) alla voce relativa al Canada, la riga relativa alla zona CA-2.267 è sostituita dalla seguente:

"**CA** Canada	CA-2.267	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		15.5.2025	24.7.2025";

ii) alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alle zone GB-2.380 e GB-2.381 sono sostituite dalle seguenti:

"**GB** Regno Unito	GB-2.380	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		11.6.2025	15.7.2025
	GB-2.381	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		17.6.2025	22.7.2025";

iii) alla voce relativa al Regno Unito, dopo la riga relativa alla zona GB-2.382 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone da GB-2.383 a GB-2.385:

"**GB** Regno Unito	GB-2.383	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		23.6.2025	
	GB-2.384		N, P1		24.6.2025	
	GB-2.385		N, P1		28.7.2025";	

iv) alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga relativa alla zona US-2.830 è sostituita dalla seguente:

"**US** Stati Uniti	US-2.830	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		16.1.2025	22.7.2025";

v) alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga relativa alla zona US-2.973 è sostituita dalla seguente:

"**US** Stati Uniti	US-2.973	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		13.2.2025	22.7.2025";

vi) alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga relativa alla zona US-2.1029 è sostituita dalla seguente:

"**US** Stati Uniti	US-2.1029	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		30.4.2025	20.7.2025";

b) nella parte 2, alla voce relativa al Regno Unito, dopo la descrizione della zona GB-2.382 sono aggiunte le descrizioni seguenti delle zone da GB-2.383 a GB-2.385:

"Regno Unito	GB-2.383	near Haverfordwest, Pembrokeshire, Wales, GB The area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates Lat: N51.85 and Long: W5.06
	GB-2.384	near Glyn Ceiriog, near Wrexham, Wales, GB The area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates Lat: N52.89 and Long: W3.24
	GB-2.385	near Dulverton, Tiverton and Minehead, Somerset, England, GB The area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates Lat: N51.11 and Long: W3.55";

2) nell'allegato XIV, parte 1, la sezione B è così modificata:

a) alla voce relativa al Canada, la riga relativa alla zona CA-2.267 è sostituita dalla seguente:

"**CA** Canada	CA-2.267	POU, RAT	N, P1		15.5.2025	24.7.2025
		GBM	P1		15.5.2025	24.7.2025";

b) alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alle zone GB-2.380 e GB-2.381 sono sostituite dalle seguenti:

"**GB** Regno Unito	GB-2.380	POU, RAT	N, P1		11.6.2025	15.7.2025
		GBM	P1		11.6.2025	15.7.2025
	GB-2.381	POU, RAT	N, P1		17.6.2025	22.7.2025
		GBM	P1		17.6.2025	22.7.2025";

c) alla voce relativa al Regno Unito, dopo la riga relativa alla zona GB-2.382 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone da GB-2.383 a GB-2.385:

"**GB** Regno Unito	GB-2.383	POU, RAT	N, P1		23.6.2025	
		GBM	P1		23.6.2025	
	GB-2.384	POU, RAT	N, P1		24.6.2025	
		GBM	P1		24.6.2025	
	GB-2.385	POU, RAT	N, P1		28.7.2025	
		GBM	P1		28.7.2025";	

d) alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga relativa alla zona US-2.830 è sostituita dalla seguente:

"**US** Stati Uniti	US-2.830	POU, RAT	N, P1		16.1.2025	22.7.2025
		GBM	P1		16.1.2025	22.7.2025";

e) alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga relativa alla zona US-2.973 è sostituita dalla seguente:

"**US** Stati Uniti	US-2.973	POU, RAT	N, P1		13.2.2025	22.7.2025
		GBM	P1		13.2.2025	22.7.2025";

f) alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga relativa alla zona US-2.1029 è sostituita dalla seguente:

"**US** Stati Uniti	US-2.1029	POU, RAT	N, P1		30.4.2025	20.7.2025
		GBM	P1		30.4.2025	20.7.2025".